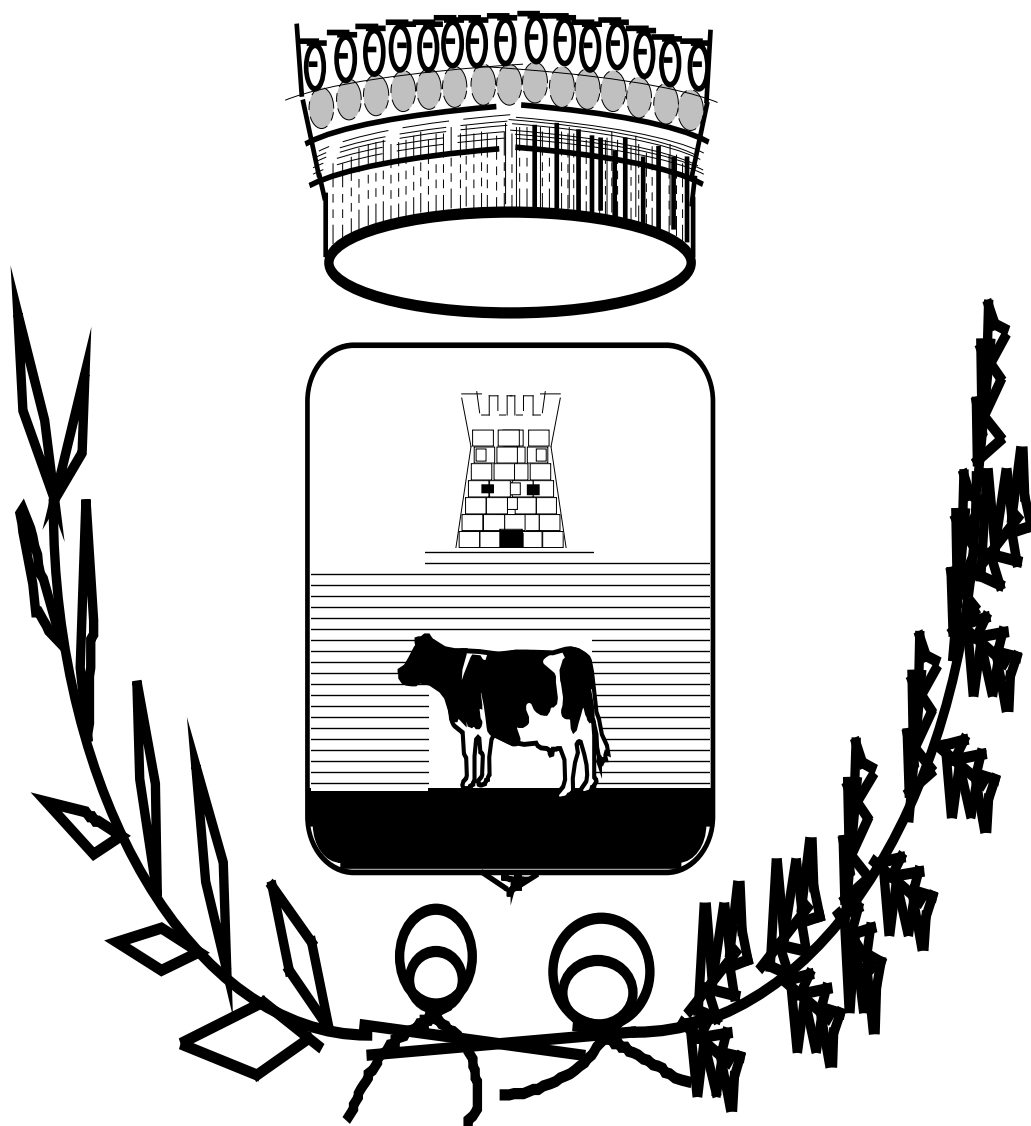




REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI CISERANO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 14-03-2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione dei titoli autorizzativi
- Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 12 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico
- Art. 13 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 - Revoca dei titoli autorizzativi
- Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche
- Art. 17 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 18 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Chiusura strade pubbliche

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 23 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 24 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 25 - Festoni e luminarie
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici
- Art. 27 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 28 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 - Collocamento di targhe e lapidi
- Art. 30 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 31 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 32 - Depositi in proprietà privata
- Art. 33 - Baracche ed orti
- Art. 34 - Fumi ed esalazioni
- Art. 35 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 36 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 37 - Trasporto di materiale da espurgo
- Art. 38 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

TITOLO IV - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- Art. 39 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 40 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 41 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 42 - Impianti tecnologici

TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 43 - Circolazione di animali
- Art. 44 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 45 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 46 - Piccioni

Art. 47 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art. 48 - Imbrattamento degli animali
Art. 49 - Divieti
Art. 50 - Norme di rinvio

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

Art. 51 - Norme ed orari per le attività rumorose
Art. 52 - Rumori nelle case
Art. 53 - Suono delle campane
Art. 54 - Rumori fastidiosi
Art. 55 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
Art. 56 - Venditori e suonatori ambulanti
Art. 57 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
Art. 58 - Uso di segnalazioni sonore
Art. 59 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

Art. 60 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
Art. 62 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 63 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
Art. 64 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Art. 65 - Autorimesse
Art. 66 - Trasporto di oggetti pericolosi
Art. 67 - Protezioni da schegge
Art. 68 - Getto di cose
Art. 69 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Art. 70 - Manutenzione di edifici e pertinenze
Art. 71 - Ordini di riparazione
Art. 72 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 73 - Pozzi e cisterne
Art. 74 - Esposizioni sulle pubbliche vie
Art. 75 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
Art. 76 - Atti contrari alla sicurezza
Art. 77 - Illuminazione di portici, delle scale e degli anditi
Art. 78 - Intralcio alla circolazione
Art. 79 - Questue
Art. 80 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 81 - Cortei funebri
Art. 82 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 83 - Disposizioni di carattere generale
Art. 84 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
Art. 85 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Art. 86 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
Art. 87 - Materiale maleodorante
Art. 88 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
Art. 89 - Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 90 - Cura delle siepi e piante
Art. 91 - Emissioni ed esalazioni
Art. 92 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 93 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
Art. 94 - Strade campestri

TITOLO IX - DIVIETI

Art. 95 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
Art. 96 - Carovane
Art. 97 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

- Art. 98 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 99 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Art. 100 - Atti vietati sulle strade
- Art. 101 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 102 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 103 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO X - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 104 - Svolgimento attività di commercio
- Art. 105 - Obbligo di vendita
- Art. 106 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 107 - Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti
- Art. 108 - Cartellini dei prezzi e peso delle merci
- Art. 109 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 110 - Esercizi Pubblici
- Art. 111 - Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
- Art. 112 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 113 - Disposizioni per la vendita su area pubblica
- Art. 114 - Commercio in forma itinerante
- Art. 115 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 116 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 117 - Sagre, fiere e mercati
- Art. 118 - Mercati di gente d'affari
- Art. 119 - Uso di contrassegni del Comune

TITOLO XI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 120 - Nonne generali
- Art. 121 - Denuncia di inizio attività
- Art. 122 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 123 - Controlli
- Art. 124 - Cessazioni

TITOLO XII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 125 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 126 - Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere
- Art. 127 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 128 - Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

TITOLO XIII - SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 129 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio e destinazione dei proventi
- Art. 130 - Pagamento immediato
- Art. 131 - Conseguenze pregiudizievoli
- Art. 132 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 133 - Determinazione delle sanzioni
- Art. 134 - Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 135 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disciplina della polizia urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti. Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Articolo 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dal Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Articolo 3 Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze ed in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o soggetta a "Dicatio ad Patriam" o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 4 Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 5

Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'aver avuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Articolo 6

Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 7

Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni.

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

Articolo 8

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativi

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XIII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titoli od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Articolo 9

Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione, nonché verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ciserano.

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 10

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico protratta nel tempo senza titolo rilasciato dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Le autorizzazioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

È intento dell'Amministrazione Comunale favorire la più ampia pluralità nell'utilizzo delle aree e degli spazi pubblici disponibili sul territorio.

A tal fine, sia nel caso di più richieste che siano rivolte a medesimi spazi per stessi periodi, sia nel caso di richiesta di più periodi e/o periodi prolungati, il Responsabile del Servizio nell'istruire la richiesta di occupazione temporanea di spazi pubblici, valuterà la stessa secondo il principio della corretta rotazione al fine di favorire la pluralità di utilizzo degli spazi.

Articolo 11

Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio.

Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, o per parcheggi a pagamento, sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale sempreché la durata non ecceda il quinquennio. Nel caso di durata oltre il quinquennio la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, secondo le

disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Articolo 12

Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento.

La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione può essere sostituito dalla ricevuta rilasciata, dal concessionario a prova del pagamento della tassa di autorizzazione nella quale però saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo. In casi determinati il Comando della Polizia Locale o l'ufficio Tecnico Comunale potranno imporre il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione.

Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

Articolo 13

Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso od i suoi awentori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Articolo 14

Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 15

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Articolo 16

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto, rilasciato dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Locale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

Articolo 17

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, il quale può subordinare

l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od inbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 18

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione delle aree citate all'Art. 3 del presente Regolamento con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 metri destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, pone condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Articolo 19

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 18 del presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a metri 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Articolo 20

Chiusura strade pubbliche

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso del Comando Polizia Locale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 21 Disposizioni generali

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti utilizzati nella autorizzazione sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma od all'aspetto dei medesimi.

Articolo 22 Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Articolo 23 Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale compresi, frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Articolo 24

Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione od ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

É vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Articolo 25

Festoni luminarie

La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Articolo 26

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio e/o segnalazione del Comando Polizia Locale.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Articolo 27

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Articolo 28

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Articolo 29

Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio Comunale.

Articolo 30

Battitura di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Articolo 31

Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

É vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Articolo 32

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile del Sindaco, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

Articolo 33

Baracche ed orti

É vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è consentita la coltivazione di terreni ad ortaglia purché avvenga senza pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino. L'uso di letame, concimi ed altro, è consentito purché non si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Articolo 34

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentita l'A.S.L. competente.

É comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

É vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Articolo 35

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale, non oltre otto ore prima del passaggio degli incaricati di detto servizio.

Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si dà luogo a produzione di rifiuti e immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito idoneo ad accogliere i recipienti su indicati.

Tale deposito deve essere effettuato in modo da impedire esalazioni o molestia alle persone.

Articolo 36

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno del territorio comunale e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Articolo 37

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e/o solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 07.00 alle ore 11.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Articolo 38

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento Urbanistico edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela ed il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere regolarmente autorizzate dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

TITOLO IV

TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Articolo 39

Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9, primo comma, dell'articolo 19 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e/o integrazioni.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Articolo 40

Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti, previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e/o integrazioni, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte del Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e/o integrazioni, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche od aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto su suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e non soggette, quindi alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. e successive modifiche e/o integrazioni, dovrà essere presentato preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Articolo 41

Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate Da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di prefetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 06 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e/o integrazioni.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Articolo 42

Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, illuminazione, diffusione del suono, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche od aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare all'Ufficio Tecnico Comunale la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 e successive modifiche e/o integrazioni, a firma dell'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificato di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 43 Circolazione degli animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Polizia Locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone ed alle cose.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione, se non autorizzata e scortata dal personale del Comando Polizia Locale.

È vietato lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciar vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

È vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici, nelle aree gioco, nelle aree verdi comunali e nei centri sportivi comunali.

Articolo 44 Diritti degli animali – maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

A norma della legge 20 giugno 2004, n. 189 e successive modifiche, sono specialmente vietati atti crudeli sugli animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali, ai quali comportamenti consegue l'azione penale ai sensi della legge sopra citata.

Articolo 45 Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati al servizio veterinario A.S.L. dai relativi proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria e regolarmente dotati di apposito micro cip.

I cani a custodia delle abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto di tenere in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 5,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli od altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi ad uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopra citati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Settore Polizia Locale potrà disporre il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile

convenzionato, nel quale caso tutte le spese di cattura, trasporto e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Articolo 46 **Piccioni**

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene pubblica, il Sindaco, può disporre mediante la Polizia Locale la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 47 **Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico**

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone e cose; in caso contrario il proprietario e/o il detentore saranno ritenuti responsabili.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari e/o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura del Comando Polizia Locale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario od altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente regolamento di Polizia Veterinaria ed alla normativa nazionale sugli animali da affezione.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni, nei periodi previsti dalla normativa sulla caccia ed a seguito di pagamento dell'apposita quota di adesione all'ambito territoriale di caccia in cui ricade il territorio comunale;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità:

Articolo 48 **Imbrattamenti degli animali**

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali sul suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 49 **Divieti**

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 50 **Norme di rinvio**

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari A.S.L.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Articolo 51 Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del T.U.L.P.S., deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:30.

Nei casi comprovata necessità il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12:00 alle ore 15:00 con inizio alle ore 09:00 a termine alle ore 17:00.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno o nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede per un periodo massimo di anni due.

L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 666 del T.U.L.P.S. tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 06:30 alle ore 21:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 07:30 alle ore 20:00 nel periodo dell'ora solare;

Tuttavia sarà sempre in facoltà del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nel periodo dell'ora solare, ad eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma entro le ore 24:00 anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione od autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Articolo 52

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22:00 alle ore 07:00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 08:00 alle ore 19:30, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo 51.

Articolo 53

Suono delle campane

Il suono delle campane, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla Legge 26.10.1995, n. 447 e successive modificazioni, è proibito dalle ore 21:00 alle ore 06:00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 05:00 negli altri mesi. Da questo divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo.

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Articolo 54

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. Il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio può concedere deroghe per particolari manifestazioni od in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Articolo 55

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora lo fossero gestiti all'aperto, vedono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e dal Responsabile del Settore Gestione e pianificazione del Territorio il quale può concedere la loro apertura solo quando non arrechi disturbo al vicinato, subordinando a determinati limiti e condizioni.

Articolo 56

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei venditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare per i venditori ambulanti di giornali sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata, ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Articolo 57

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20:00 alle ore 07:30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili, nonché del rottame metallico, deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 58

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19:00 alle ore 07:30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Articolo 59

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

I competenti uffici delle A.S.L. su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi Comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori ed il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitare l'orario di esercizio, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del C.P. e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO VII

SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 60

Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. del 16.06.1933, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché, dai decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145) e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabile e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia,

carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 61

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché, tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi ed i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Articolo 62

Detenzione di combustibili in case di abitazioni od altri edifici

Nelle pertinenze della casa di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse od altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/95 e del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Articolo 63

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcol, petroli e benzine, lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Articolo 64

Denuncia variazione di famiglia ed abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia od il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione di fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo od assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'Ufficio di Tributi, mediante apposito modulo nei termini prescritti.

Articolo 65 **Autorimesse**

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio emanate dal Ministro dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Articolo 66 **Trasporto di oggetti pericolosi**

È vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture od idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti, come botti, cerchioni o simili, che possono comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti ed oggetti taglienti.

Articolo 67 **Protezione da schegge**

I marmisti, muratori od operai in genere, quando lavorano su suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passaggi, e che il lavoro sia causa di danno al pubblico ed intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Articolo 68 **Getto di cose**

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato per scritto dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

Articolo 69 **Segnalazioni e ripari di opere in costruzione**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale su suolo aperto

al pubblico transito. Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Articolo 70

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, piastre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ad altro mezzo idoneo.

Articolo 71

Ordini di riparazioni

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 72

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del gusto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Articolo 73

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Articolo 74

Esposizione sulle pubbliche vie

Che intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e della pubblica incolumità.

Articolo 75

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti i genere e quanto altro soggetto al pubblico uso od in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Articolo 76

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

È pari vietato, in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Articolo 77

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

Articolo 78

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Articolo 79

Questue

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette ed il divieto dell'impiego di minori, invalidi, mutilati e di animali.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Articolo 80

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne da avviso al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 30 giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni od altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Articolo 81

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o da luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora ed il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe Comunale all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Articolo 82

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

1. fumare nelle vetture;
2. gettare cose ed oggetti dalle vetture;
3. salire o scendere quando la vettura è in moto;
4. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
5. salire quando la vettura sia segnalata completa;
6. parlare al conducente o distrarre il personale dalle sue mansioni;
7. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
8. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
9. sputare all'interno e fuori dalle vetture;
10. portare oggetti che per natura, forma o volume possano risultare molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
11. essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
12. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
13. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;
14. chiedere le elemosine.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti od altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

1. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
2. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:

- a. ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a paniere e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b. il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
- c. i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08:00 e dalle ore 19:00 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi ed a farne rapporto alla direzione.

TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 83 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Articolo 84 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Articolo 85 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti di fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Articolo 86 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 87

Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle 24 ore dalla posa del concime.

Articolo 88

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Articolo 89

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 90

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose.

Articolo 91

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che rechino danno o molestia.

Articolo 92

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.

Articolo 93
Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Articolo 94
Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Sindaco per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità

TITOLO IX
DIVIETI

Articolo 95
Atti ed operazioni vietate in luoghi pubblici

Comma 1

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio Comunale, è vietato:

- A) esercitare con qualsiasi modalità e comportamento l'attività di meretricio;
- B) contrattare e concordare prestazioni sessuali con persone che esercitino l'attività su strada o che manifestano in modo non equivoco l'intenzione di adescare o esercitare tale attività;
- C) ai conducenti dei veicoli di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, per chiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o manifestino in modo non equivoco l'intenzione di esercitare tale attività;

Comma 2

- A) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- B) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- C) esporsi in costumi indecorosi;
- D) bagnarsi nelle fontane, vasche pubbliche o fossi;
- E) gettare nelle fontane o vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- F) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Articolo 96
Carovane

È vietato il transito di carovane per le vie del centro del paese. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

È vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili su tutto il territorio Comunale .

Articolo 97

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegno o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, le fontane o vasche comunali, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbani.

È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza l'obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Articolo 98

Giardini e parchi pubblici - divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, divieto:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli e quadricicli;
- h) nei centri sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere;
- i) è vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunale e nei centri sportivi Comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del paese.

Articolo 99

Ulteriori divieti – autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazione, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Il Sindaco può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Articolo 100

Atti vietate sulle strade

Salvo quanto previsto dal precedente capo II del presente Regolamento nessuno può, senza permesso o autorizzazione del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del

Territorio competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del comune, pubbliche o equiparate.

Articolo 101

Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Articolo 102

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Articolo 103

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del Servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà accanire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione. Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.

Nelle vie comprese nel centro storico, il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio potrà autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrociniate dal Comune o da altri Enti pubblici.

TITOLO X

COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA – ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 104

Svolgimento attività di commercio

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, deve essere in possesso dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, approvato con L.R. del 02 febbraio 2010, n. 6 e successive modifiche.

Chiunque esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio dell'attività all'Ufficio Commercio. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico - sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani di cui alla Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 e successive modifiche, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione ed i produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi di cui alla L.R. del 02 febbraio 2010, n. 6, sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Articolo 105

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano un'attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità richieste dai consumatori.

Articolo 106

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento d'Igiene, i locali adibiti al commercio nonché i pubblici esercizi, ed i laboratori debbono essere arredati con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale e dell'esercizio.

Articolo 107

Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti

Il pane deve essere venduto a peso e non può essere venduto in forma ambulante.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti.

Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Articolo 108

Cartellini dei prezzi e peso delle merci

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs 31.03.1998, n. 114 e successive modificazioni.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

Articolo 109

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 110

Esercizi pubblici

I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi od antigienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

Articolo 111

Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene negli esercizi pubblici di cui al presente capo gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale. I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, della polvere e dagli insetti.

In particolare:

1. le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei repenti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della mescita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate od adeguatamente conservate;
2. il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente ad all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
3. la pasticceria, i dolciumi, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in confezioni di vetro o mezzo simile oppure vetrinette refrigerate, presi con pinze od altri idonei strumenti.

Articolo 112

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto nelle località e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Nessuno può esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'apposito titolo autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico e dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni / comunicazioni inizio attività di cui alla Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7.

Le autorizzazioni / comunicazioni inizio attività di cui sopra devono accompagnare l'esercizio dell'attività di vendita ed essere esibite a richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale.

Articolo 113

Disposizioni per la vendita su area pubblica

Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

1. tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
2. non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private, dei negozi ed edifici in genere;
3. non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo;
4. non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili.

Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

Articolo 114

Commercio in forma itinerante

Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante devono essere in possesso della prescritta comunicazione di inizio attività.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:

- in tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;
- in tutte le strade ove la presenza dell'operatore sia causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, come previsto dal Codice della Strada;
- nelle aree aventi valore archeologico, artistico ed ambientale, sui sagrati delle chiese, nei giardini pubblici. Nelle stesse aree possono essere concessi, sentita la Giunta Comunale, posteggi per l'esercizio dell'attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze od avvenimenti. In tali casi, è facoltà del Sindaco di limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli che risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle specifiche iniziative.

In riferimento alle precedenti disposizioni, è vietato esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante ed a posto fisso, nelle seguenti strade:

1. S.P. 122 Via Francesca;
2. Corso Europa.

L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante a posto fisso, potrà comunque essere proibito dalla Polizia Locale in speciali circostanze.

Articolo 115

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

È inoltre vietato:

1. recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc;
2. gridare in modo inopportuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
3. introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
4. gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti, ecc;
5. deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.

Articolo 116

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio Commercio è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva, ecc, nonché derivati da simili prodotti.

Articolo 117

Sagre, fiere e mercati

Le sagre e le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra saranno concesse sotto l'osservanza delle norme del capo II del presente regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Il commercio fuori dai negozi, effettuato a posto fisso potrà essere esercitato solo nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento alle norme del presente capo ed al regolamento dei mercati settimanali (qualora sia presente).

Articolo 118

Mercati di gente d'affari

I mercanti, i negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico

dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 119 **Uso di contrassegni e stemmi del Comune**

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali od imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO XI **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Articolo 120 **Norme generali**

Per attività produttività si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più stretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificatamente determinati, l'emissione di rumori, fumi o gas o polveri od esalazioni che, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Articolo 121 **Denuncia di inizio attività**

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, preventiva denuncia.

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico – artistici ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo l'assenso del Comune.

La denuncia sostituisce il nulla osta di esercizio di cui al Regolamento Locale di Igiene e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 48 del D.P.R. n. 303/1956, per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni previste dal Regolamento Locale d'Igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, duplice copia ed in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni od altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

L'Ufficio Tecnico Comunale verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle norme vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche è demandata all'Ufficio Tecnico Comunale e sarà espletata secondo i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e le disposizioni del Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, l'Ufficio Tecnico Comunale non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire l'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, od impartite dalle competenti Autorità, il Sindaco, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Articolo 122

Modifiche alle strutture od alla titolarità dell'azienda

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti, oltre alla documentazione edilizia prevista di legge, deve essere presentata nuova richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale, ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 123

Controlli

L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il Comando Polizia Locale, può procedere in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

Articolo 124

Cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale entro il termine di quindi giorni dalla data di cessazione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 125

Esercizio dei mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, gli arrotini, i lustrascarpe, dovranno inoltre avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando e se dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

Articolo 126

Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio per tramite dell'Ufficio Commercio ad esso subordinato.

Coloro che svolgono le attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un cartellino distintivo di modello approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 127

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta ed il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono potrà essere consentita l'esposizione anche di un apposito quadro, od in alternativa di un cavalletto mobile, da collocare a filo del muro.

Articolo 128

Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri girovaghi

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio per tramite dell'Ufficio Commercio ad esso subordinato, revocherà l'autorizzazione a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti, che non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e che non osservino le diverse condizioni alle quali l'autorizzazione stessa fu subordinata. La revoca potrà inoltre avvenire quando il titolare abbia ceduto personalmente l'attività, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Locale.

TITOLO XIII

SANZIONI

Articolo 129

Accertamento delle violazioni, sistema sanzionatorio e destinazione dei proventi

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali od Agenti della Polizia Locale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. della legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, articolo 106 e seguenti); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti la materia.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino ad €. 516,46 salvo quanto previsto nell'articolo 133 del presente regolamento.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1989 n. 689 e degli articoli 106 e seguenti del T.U. del 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni le violazioni al presente Regolamento possono essere conciliate con pagamento entro e non oltre 60 giorni, dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento tramite versamento a mezzo C.C. postale intestato al Comune di Ciserano – Servizio Tesoreria – Polizia Locale.

Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

È avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal sig. Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive del sig. Sindaco, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino ad un massimo di €. 516,46, oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

In analogia all'art. 208 del D.Lgs 285/92 l'Amministrazione Comunale destinerà $\frac{1}{4}$ della somma incassata al 31 dicembre di ogni anno, dall'accertamento delle violazioni amministrative al presente regolamento, a misure di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Locale; nella fattispecie alla creazione di apposito fondo pensionistico integrativo per il personale della Polizia Locale.

Articolo 130 **Pagamento immediato**

Il trasgressore è ammesso al pagamento delle sanzioni previste all'articolo 133 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione del verbale, mediante versamento sul C.C.P. intestato al Comune di Ciserano – Servizio Tesoreria – Polizia Locale.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni a terzi od al Comune. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Articolo 131 **Conseguenze pregiudizievoli**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, il Responsabile preposto, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 38 della Legge 8 giugno del 1990, n. 142 e successive modifiche, provvederà all'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 132 **Sequestro e custodia cose**

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. del 22 luglio 1982, n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Articolo 133 **Determinazione delle sanzioni**

In riferimento all'articolo 130 del presente Regolamento, per le violazioni alle norme amministrative contenute nei seguenti articoli è prevista la seguente sanzione amministrativa, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi speciali vigenti, che disciplinano le diverse materie:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 7 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 8 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 11 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 12 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

- Art. 13 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 15 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 16 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 17 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 18 - sanzione amministrativa pari a €. 210,00;
- Art. 19 - sanzione amministrativa pari a €. 210,00;
- Art. 20 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;

TITOLO III – ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 22 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 23 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 24 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 25 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 26 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 27 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 28 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 29 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 30 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 31 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 32 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 33 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 34 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 35 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 36 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 37 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 38 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;

TITOLO IV – TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- Art. 39 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 40 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 41 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 42 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;

TITOLO V – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 43 - sanzione amministrativa pari a € 60,00;
- Art. 44 - sanzione amministrativa pari a € 60,00;
- Art. 45 - sanzione amministrativa pari a € 80,00;
- Art. 46 - sanzione amministrativa pari a € 80,00;
- Art. 47 - sanzione amministrativa pari a € 110,00;
- Art. 48 - sanzione amministrativa pari a € 110,00; - violazione comma 1
- Art. 48 - sanzione amministrativa pari a € 60,00; - violazione comma 2
- Art. 49 - sanzione amministrativa pari a € 60,00;

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA

- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 210,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 60,00;
- Art. 51 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

TITOLO VII – SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 60 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 61 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 62 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 63 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 64 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 65 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 66 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 67 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 68 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 69 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 70 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 71 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 72 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 73 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 74 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 75 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 76 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 77 - sanzione amministrativa pari a €. 80,00;
- Art. 78 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 79 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 80 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 81 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 82 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

TITOLO VIII – NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 83 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 84 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 85 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 86 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 87 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 88 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 89 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 90 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 91 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 92 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 93 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 94 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

TITOLO IX – DIVIETI

- Art. 95 - sanzione amministrativa pari a €. 500,00; - violazione comma 1
- Art. 95 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00; - violazione comma 2
- Art. 96 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 97 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 98 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

- Art. 99 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 100 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 101 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 102 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;
- Art. 103 - sanzione amministrativa pari a €. 110,00;

TITOLO X – COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA – ES. PUBBLICI

- Art. 104 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 105 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 106 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 107 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 108 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 109 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 110 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 111 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 112 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 113 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 114 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 115 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 116 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 117 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 118 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 119 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;

TITOLO XI – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Art. 120 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 121 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 122 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 123 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;
- Art. 124 - sanzione amministrativa pari a €. 260,00;

TITOLO XII – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 125 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 126 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 127 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;
- Art. 128 - sanzione amministrativa pari a €. 160,00;

Articolo 134

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.

Articolo 135

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.